



Autorità per l'energia elettrica e il gas

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (atto n. 213)

*Memoria per l'audizione presso
le Commissioni riunite Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica e
delle Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati*

Roma, 15 giugno 2010

Signori Presidenti,
Onorevoli Senatori, Onorevoli Deputati

desidero ringraziare le Commissioni Industria del Senato e Attività Produttive della Camera dei Deputati per avere voluto ascoltare anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas su temi rilevanti come quelli inerenti le misure per migliorare la concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali; temi che l'Autorità ha già posto in passato all'attenzione di Parlamento e Governo.

Premessa

Quanto allo schema di decreto legislativo, all'esame del Parlamento (atto n. 213), oggetto di questa audizione, vale osservare che la sua attuale formulazione potrebbe indurre qualche progresso verso la realizzazione in Italia di un mercato del gas naturale più concorrenziale, sia attraverso l'ampliamento dell'offerta dei servizi di stoccaggio e bilanciamento sia attraverso l'aumento della liquidità del mercato all'ingrosso e della pluralità dell'offerta.

Tuttavia, nel provvedimento in esame, non mancano elementi di criticità che si auspica possano essere considerati dal Parlamento.

In effetti, alcuni degli interventi delineati nel decreto citato possono rappresentare una parte del più ampio insieme di proposte, per lo sviluppo del mercato, già avanzate da questa Autorità anche con la Relazione, al Parlamento e al Governo, dello scorso gennaio (PAS 3/10). Fra tali proposte possono pure citarsi: una sollecita emissione dell'atteso DPCM di attuazione della legge n. 290/2003, riguardante la separazione proprietaria delle attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale; l'attribuzione al gestore e proprietario della rete di trasporto - una volta reso *terzo* - dei diritti su esistenti trasporti internazionali (ciò anche al fine di sostenere in modo più proattivo le iniziative di sviluppo dei gasdotti transfrontalieri, nonché la creazione di un *hub* italiano per il Sud Europa); la previsione dell'obbligo di una cessione a terzi da parte Eni di sottoinsiemi di *asset* di produzione (come già sperimentato per il settore elettrico con le Genco) e stoccaggio. Proposte che non hanno ancora trovato riscontro ma che, assieme alle altre proposte contenute nella Relazione già citata (PAS 3/10), potrebbero contribuire a porre rimedio alle criticità del sistema gas, il cui assetto competitivo non risulta sufficientemente efficiente e richiede ulteriori importanti sviluppi infrastrutturali, nonché interventi di liberalizzazione, di normazione e regolazione procompetitivi.

In proposito, notiamo, che l'attuale andamento del prezzo del petrolio ed il cambio dollaro/euro, in assenza di interventi correttivi, non potrebbero che indurre a breve un aumento dei prezzi per i consumatori finali. Perciò e per contribuire a ridurre l'ancor l'eccessivo impatto del prezzo del petrolio sulla materia prima gas, l'Autorità, nel marzo scorso, ha avviato un procedimento per riformulare i metodi di aggiornamento dei prezzi del gas per i clienti finali dotati di minore potere contrattuale; metodi che tengano conto delle variazioni strutturali più recenti del mercato del gas e delle conseguenti

modifiche delle clausole dei contratti pluriennali di approvvigionamento degli importatori (delibera n. ARG/gas/47/10).

La revisione dei tetti Antitrust

Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di riforma del settore del gas naturale, prevedeva dei tetti massimi alla quota delle immissioni (produzione ed importazione) nel sistema italiano, oltre che delle vendite sul mercato finale del gas naturale, di un singolo operatore (i cosiddetti tetti antitrust).

Il sistema vigente dei tetti alle immissioni non ha prodotto i risultati proconcorrenziali attesi per due motivi principali:

- il primo è che il sistema dei tetti è stato sostanzialmente eluso attraverso cessioni, appena prima della frontiera, di gas destinato comunque all'immissione in Italia;
- il secondo, insito nella stessa formulazione del decreto 164/2000, è che nella determinazione della quota di immissione vengono scontati gli autoconsumi, che, a distanza di 10 anni hanno raggiunto una dimensione assai significativa (quasi l'8% della domanda interna) a causa, in particolare, del gas destinato alla produzione termoelettrica.¹

E' dunque necessario che il nuovo limite antitrust venga determinato e misurato sulla base della effettiva quota di mercato all'ingrosso detenuta dall'operatore.

Lo schema di decreto legislativo affida ad un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico la metodologia di determinazione di tale quota; in realtà sarebbe possibile ed opportuno che il decreto legislativo esplicitasse, già nell'articolato, tale metodologia .

In sostanza si tratterebbe di chiarire che, oltre alle immissioni nette connesse alla produzione nazionale, alle importazioni e allo stoccaggio, la quota di mercato deve tener conto:

- delle immissioni di gas, da parte di soggetti terzi, acquistato oltre frontiera dall'operatore o da società partecipate dall'operatore;
- degli eventuali acquisti di gas in Italia al netto delle partite infragruppo.

¹ Ciò assume una rilevanza particolare anche per il mercato elettrico, in un Paese ove il 60% circa della produzione termoelettrica dipende dal gas naturale. Il soggetto cui è consentito di scorporare dalla propria quota di immissione le quantità di gas utilizzate per la generazione elettrica potrebbe essere indotto ad adottare strategie di offerta particolarmente aggressive sul mercato elettrico: non per ampliare la propria quota in *quel* mercato, bensì al fine di rispettare le soglie *nel mercato gas*. Lo spiazzamento dei *competitors* non avverrebbe, quindi, per ragioni di efficienza, ma grazie ad un meccanismo "drogato", che, nel medio termine, determinerebbe inefficienze per l'intero comparto della generazione elettrica.

Andrebbe poi esplicitato che gli autoconsumi non possono più essere detratti dalle immissioni.

Solo in questo modo si avrebbe un indicatore realmente significativo della quota del totale gas, destinato al mercato italiano nell'arco di un anno termico, su cui l'operatore può esercitare il proprio controllo.

Per dare una indicazione della sensibile differenza tra l'attuale metodologia e quella proposta basti considerare che nel 2010 la percentuale passerebbe da meno del 50% (situazione attuale) ad oltre il 65% (nuova metodologia).

E' essenziale dunque che sia attuata questa nuova impostazione degli obblighi, pena il sostanziale svuotamento delle misure contenute nel decreto.

Un'altra modifica apportata dal provvedimento, valutata positivamente dall'Autorità, riguarda il valore percentuale (40%) della quota di mercato che ciascun operatore non deve superare.

Tale valore può tuttavia essere portato al 60% nel caso in cui il soggetto si impegni ad una serie di interventi; tra essi, in particolare, uno specifico programma di sviluppo di stoccaggi per 4 miliardi di metri cubi, i cui diritti di utilizzazione devono essere resi disponibili al mercato secondo specifiche modalità (queste saranno esaminate in paragrafi successivi).

Tale scarto, di ben venti punti percentuali, ci pare sovrastimi l'effetto proconcorrenziale di 4 miliardi di mc aggiuntivi di capacità di stoccaggio, a cui è condizionato l'innalzamento del tetto. In effetti, 4 miliardi di mc di stoccaggio nella disponibilità di terzi consentono di spostare meno del 10% di quote di mercato nel periodo invernale, che pure è il periodo nel quale si concentrano le maggiori criticità in termini concorrenziali. Tutto ciò, peraltro, dando per sottinteso che dei servizi/prestazioni di stoccaggio dovrebbero potersi avvalere solo soggetti diversi da quello obbligato.

Positiva appare anche la "risposta" all'eventuale superamento della quota di mercato individuata dal decreto, attraverso espresse misure proconcorrenziali. Il tetto antitrust si trasforma da vincolo a incentivo comportamentale (più che di tetto quindi si può parlare di soglia). L'operatore è infatti obbligato ad effettuare, per l'anno termico successivo a quello in cui eventualmente superasse la quota massima consentita, un programma di *gas release* con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, per volumi determinati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico in ragione dell'entità del superamento e delle condizioni di mercato.

Discutibile appare, piuttosto, la previsione per cui tale *gas release* compensativa non possa essere comunque superiore a 4 miliardi di mc, nonché il fatto che la sua durata rimanga limitata all'anno termico successivo lo sfioramento della soglia. Infatti, un superamento delle quote di mercato può produrre effetti negativi in termini di concorrenzialità del mercato non solo di brevissimo periodo. Pertanto, in caso di superamento della soglia, il programma di *gas release* dovrebbe avere durata pluriennale, consentendo così di ricostituire nuovi concorrenti di medio periodo per l'operatore dominante.

Soprattutto, paiono inadeguati i volumi per cui il soggetto che supera la soglia è tenuto ad effettuare il programma di *gas release*; un valore massimo di 4 miliardi di mc non solo non è adeguato in caso di superamenti sensibili della soglia definita, ma rischia di rendere nulla la misura di incentivo allo sviluppo dello stoccaggio implicita nella possibilità di alzare il livello del tetto dal 40% al 60%. Infatti, qualora un operatore ritenga che la sua quota di mercato sia in futuro tale da superare stabilmente e significativamente anche la soglia del 60%, non avrà alcun interesse né a modificare il proprio comportamento né ad impegnarsi al programma di sviluppo degli stoccaggi, sapendo che in ogni caso sarà tenuto a effettuare dei programmi di *gas release* di soli 4 miliardi di mc da attuarsi di anno in anno.

Come l’Autorità ha già avuto modo di segnalare, le dimensioni dei programmi di *gas release* – di cui peraltro si condividono le modalità implementative² – dovrebbero essere tali per cui l’operatore dominante non sia più in grado di determinare – almeno unilateralmente – il prezzo della domanda residua (cioè al netto delle quantità obbligatoriamente offerte) ovvero non abbia interesse a farlo, preferendo invece aumentare la propria quota di mercato pur a fronte di prezzi “bassi”, piuttosto che mantenere prezzi “elevati” a costo di una forte contrazione della propria quota di mercato.

L’incentivo allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio

Il provvedimento contiene un insieme di interventi volti ad incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio e a favorire l’incontro tra domanda, rappresentata dai clienti finali industriali e dalle loro aggregazioni, e l’offerta dei servizi di stoccaggio.

Questo insieme di interventi si inserisce nell’ambito di quanto l’Autorità ha già avuto modo di segnalare in esito all’istruttoria condotta congiuntamente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Lo sviluppo di capacità di stoccaggio, infatti, consente - qualora i diritti di utilizzazione dei relativi servizi siano conferiti a soggetti terzi - di promuovere la concorrenza nel mercato all’ingrosso del gas e del bilanciamento in particolare, minimizzando anche i costi di approvvigionamento dell’intero sistema. È inoltre evidente che l’incremento della capacità di stoccaggio, in particolar modo dei servizi di punta, offre un aumento del livello di sicurezza del sistema gas sia nazionale che europeo. Lo sviluppo dello stoccaggio, poi, rappresenta un prerequisito affinché il nostro Paese possa assurgere al ruolo di *hub* internazionale del gas.

Si noti – incidentalmente – infine che l’attuale situazione di carenza delle infrastrutture di stoccaggio, non è mitigata dalla recente crisi dei consumi, ciò anche in ragione del fatto che, proprio a causa della suddetta crisi, gli

² Vale ricordare che le modalità di cessione previste all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, sono coerenti con quanto più volte segnalato dall’Autorità; dette modalità, infatti, prevedono che il prezzo di acquisto sia determinato in esito alle aste per la cessione al mercato del gas; mentre quanto riconosciuto al cedente sia indipendente dagli esiti di dette aste; ciò annulla l’interesse del cedente a mantenere il prezzo di mercato elevato, almeno con riferimento ai volumi oggetto di *gas release*.

impianti termoelettrici alimentati a gas naturale aumentano le proprie esigenze di elevata modulabilità dei prelievi.

La prima misura adottata con il provvedimento in tema di incentivo allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio è relativa alla realizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un rapporto, aggiornato annualmente e pubblicato sul sito *internet* dello stesso, contenente informazioni rilevanti sia sulle caratteristiche tecniche prestazionali che sui tempi e costi di realizzazione dei diversi progetti relativi ad infrastrutture di stoccaggio oggetto di concessione.

Un simile *database* centralizzato consultabile da tutti gli operatori rappresenta, a giudizio dell'Autorità, un'opportuna iniziativa informativa a beneficio della trasparenza del mercato e della sua possibile evoluzione. La pubblicazione di informazioni rilevanti circa i programmi di sviluppo del sistema di stoccaggio, costituisce inoltre un elemento necessario a garanzia dell'efficacia delle ulteriori misure contenute nello Schema di decreto legislativo.

Una seconda misura, sempre finalizzata a realizzare nuova capacità di stoccaggio, è connessa all'eventuale³ assunzione da parte di ENI, quale unico operatore immediatamente interessato dall'applicazione delle soglie previste all'articolo 3 dello Schema di decreto, degli impegni disciplinati dall'articolo 5, comma 1, dello stesso.

Come si è visto, l'operatore che voglia innalzare il livello della soglia dal 40 al 60% (il soggetto obbligato) si deve fare carico di un programma di investimenti – avvalendosi o di società controllate/collegate e/o di terzi - per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio e/o per il potenziamento di quella esistente, per un aumento complessivo di 4 miliardi di mc. I diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio connessi alla capacità incrementale realizzata verrebbero poi trasferiti a terzi, a fronte di corrispettivi correlati ai soli costi di realizzazione e gestione delle infrastrutture.

In particolare, un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico determinerà quanta parte dei diritti relativi alla nuova capacità di stoccaggio:

- sarà riservata a soggetti che si impegnano a finanziare l'investimento e che sono selezionati sulla base di apposite procedure concorsuali riservate a clienti finali caratterizzati da elevato prelievo di gas naturale (definito secondo modalità fissate dal MSE), ovvero anche a raggruppamenti di PMI che abbiano come mandatario uno dei predetti clienti;
- sarà offerta al mercato attraverso procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalità ed a fronte di corrispettivi determinati sulla base di criteri determinati dall'Autorità.

La predetta misura è in linea con quanto già segnalato dall'Autorità in esito all'istruttoria condotta congiuntamente all'Antitrust.

³ Si è già detto che prevedere un programma di *gas release* per volumi massimi di soli 4 miliardi di mc riduce sensibilmente l'incentivo da parte di ENI ad assumere gli impegni di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs.

È tuttavia necessario segnalare che, affinché la misura si riveli pienamente efficace, la nuova capacità di stoccaggio deve essere resa disponibile al mercato in tempi certi (e ragionevolmente rapidi) e senza vincoli di utilizzazione che finiscano per creare legami commerciali tra soggetto obbligato e clienti industriali finanziatori; ciò richiede che:

- a) il programma di investimenti, cui il soggetto obbligato si impegna, sia riferito ai progetti effettivamente caratterizzati dai tempi e costi di realizzazione più bassi e che ci sia un chiaro vincolo in capo al soggetto stesso a rispettarli;
- b) i contratti che disciplinano i diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti finanziatori, possano essere dagli stessi liberamente ceduti anche a soggetti terzi e, comunque, non vincolino i finanziatori ad utilizzare direttamente i servizi corrispondenti ai diritti dagli stessi detenuti.

Soprattutto, al fine di promuovere la concorrenza nel mercato all'ingrosso, si deve prevedere espressamente che il soggetto obbligato (ENI) non possa divenire titolare (direttamente od indirettamente) di diritti allocati ai soggetti finanziatori, né, tanto meno, essere il mandatario di detti soggetti.

Il provvedimento prevede poi che il soggetto obbligato debba contribuire a fornire i servizi che il GSE deve rendere ai soggetti finanziatori che intendano ottenere anticipatamente (ai sensi degli articoli 9 e 10 dello Schema di d.lgs.) effetti equivalenti a quelli che avrebbero, qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote dagli stessi finanziate e di cui acquisiscono i diritti, fosse immediatamente operativa. Questa ulteriore previsione in capo al soggetto obbligato presenta alcuni aspetti positivi:

- evita (o meglio, riduce il rischio) che il soggetto obbligato possa trarre beneficio dalla richiesta da parte dei soggetti finanziatori di avvalersi dell'anticipo degli effetti; infatti, è verosimile che (anche in ragione del fatto che i nuovi stoccaggi non sarebbero ancora divenuti operativi) la concorrenza nel fornire al GSE i servizi a favore dei soggetti finanziatori sia ridotta, se non su volumi contenuti. Pertanto, in assenza della misura prevista dal provvedimento, l'operatore obbligato potrebbe trarre persino profitto dalla sua assunzione di impegni; esercitando il suo potere di mercato, potrebbe fornire al GSE i servizi di cui necessita (e su cui gli altri operatori non potrebbero essere competitivi) a fronte di corrispettivi anche notevolmente superiori al loro costo;
- incentiva il soggetto obbligato ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio, sebbene la garanzia del rispetto del vincolo alla realizzazione degli stessi in tempi (ed a fronte di costi) congrui sia riposta nell'approvazione del programma da parte del MSE prima e nella vigilanza dell'Antitrust poi.

Si deve tuttavia evidenziare che la dimensione dell'obbligo di contribuire alla fornitura di servizi al GSE, imposto dal provvedimento, è limitata a solo 1 miliardo di mc, a fronte di una domanda che potrebbe raggiungere i 4 miliardi di mc. Anche in questo caso, la dimensione massima dell'obbligo finisce per ridurre le potenzialità dell'obbligo stesso: il soggetto obbligato,

infatti, potrebbe comunque trarre un beneficio dalla decisione dei soggetti finanziatori di avvalersi dell'anticipo degli effetti.

Nella stessa logica, sebbene si comprenda l'esigenza di limitare il costo potenziale dell'impegno di offerta posto sul soggetto obbligato, la scelta di offrire al soggetto stesso la possibilità di corrispondere al GSE un importo predefinito pari a soli 50 milioni di euro, invece che fornire i servizi relativi alle misure di anticipazione degli effetti, appare molto rischiosa. Se tale importo non verrà fissato in almeno 200 milioni di euro, infatti, potrebbe essere più conveniente per l'operatore dominante pagare questa "multa" sapendo che non potrà essere che lui stesso, in seguito, a fornire quei servizi a un prezzo - a quel punto - nella sua totale disponibilità. Prezzo che assai facilmente potrebbe consentirgli di rifarsi sia dei 50 milioni di Euro pagati al GSE che dei costi vivi dei servizi in seguito resi alle *proprie* condizioni.

La terza misura volta allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio è relativa all'incentivo alla realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio da parte di soggetti terzi.

Il provvedimento prevede (cfr. articolo 8, comma 1) che eventuali clienti industriali possono beneficiare delle misure di anticipazione degli effetti derivanti dalla realizzazione della capacità di stoccaggio anche finanziando lo sviluppo di tale capacità da parte di soggetti terzi. Peraltro, tali soggetti terzi otterranno, per la loro azione, un corrispettivo determinato in esito a una gara: ciò significa che le offerte presentate dai clienti industriali intenzionati a finanziare le nuove infrastrutture di stoccaggio dei terzi saranno più elevate in proporzione al valore attribuito alle misure di anticipazione previste dallo Schema di decreto con una ricaduta diretta positiva anche sulla redditività dei progetti posti in essere da terzi.

Infine, è positivo che le misure di anticipazione degli effetti dello stoccaggio aggiuntivo possano configurarsi non solo come uno strumento per consentire da subito ai clienti industriali di ottenere dei benefici dalla loro partecipazione al finanziamento delle nuove infrastrutture di stoccaggio, ma anche come stimolo all'aumento della concorrenza nell'offerta dei servizi di stoccaggio, favorendo la pluralità nell'offerta di tali servizi.

Le misure a favore della liquidità del mercato

L'Autorità valuta infine con favore il fatto che il provvedimento preveda, all'articolo 11, misure che dovrebbero promuovere significativamente l'aumento della liquidità del mercato.

Una Borsa del gas liquida e trasparente potrà consentire, almeno con riferimento ai clienti di dimensioni medio-grandi, un maggiore sviluppo della concorrenza nell'attività di vendita, sia favorendo l'operatività di soggetti non integrati verticalmente che aumentando la trasparenza delle condizioni di mercato. Ciò dovrebbe portare ad un sempre maggiore allineamento tra prezzo applicato al cliente finale e valore della *commodity* nel mercato all'ingrosso.

Considerazioni conclusive

In conclusione, l'Autorità ritiene che, in via generale, le misure previste nello Schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento possano produrre effetti positivi in termini di maggiore concorrenzialità del mercato del gas.

Tuttavia, il testo presenta alcuni profili di criticità; in particolare, sia le conseguenze dell'eventuale superamento dei tetti (solo 4 miliardi mc di *gas release*) che gli obblighi ancillari, previsti per chi decida di assumere l'impegno a sviluppare nuovi stoccaggi per elevare il livello dei tetti (solo 1 miliardo di mc di servizi resi a condizioni regolate nel periodo precedente all'operatività dei nuovi stoccaggi), paiono eccessivamente favorevoli all'operatore dominante e rischiano di compromettere l'efficacia dell'intero intervento normativo.

Altro elemento che potrebbe vanificare l'efficacia dell'intero impianto normativo è relativo alla possibilità – che dovrebbe essere categoricamente esclusa – che il soggetto che si impegna a realizzare i 4 miliardi di nuove infrastrutture di stoccaggio possa divenire – anche indirettamente – titolare dei diritti di utilizzazione di dette infrastrutture: un simile evento renderebbe nullo ogni effetto proconcorrenziale dell'emanando provvedimento.

Infine, non si può non notare l'evidente disparità circa gli effetti delle misure contenute nel provvedimento sulle diverse categorie di clienti finali. I clienti industriali potranno, infatti, beneficiare delle disposizioni contenute nel provvedimento sia direttamente – in quanto finanziatori delle nuove infrastrutture di stoccaggio – sia indirettamente – attraverso i benefici indotti (sia in termini di maggiore concorrenzialità del mercato che di riduzione dei costi ed aumento della sicurezza del sistema) dall'aumento delle risorse di flessibilità e della liquidità del mercato.

I clienti civili, diversamente, sono chiamati a contribuire (sebbene in misura parziale ma pure sempre in un *range* compreso fra 30 e 100 milioni di euro all'anno) all'incentivazione delle nuove infrastrutture di stoccaggio per ottenerne solo benefici indiretti e differiti.

Sebbene si tratti di un'impostazione direttamente riconducibile al mandato contenuto nella legge delega, appare comunque auspicabile che il Parlamento intervenga al fine di rendere possibili le correzioni per azzerare o almeno ridurre la suddetta disparità di effetti, pervenendo quindi ad una diversa allocazione dei benefici tra le diverse tipologie di clienti.

Infine, l'art. 12, che disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, stabilisce che: *“I regolamenti previsti dal presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”*. La disposizione, così formulata, contiene un'esplicita qualificazione della natura regolamentare delle norme attuative della misure introdotte ed è suscettibile di essere interpretata nel senso che tutti gli atti governativi contemplati nel decreto legislativo siano soggetti alla disciplina di adozione dei regolamenti. Pertanto, i decreti ministeriali a cui viene demandata l'attuazione della nuova disciplina dovranno essere adottati ai

sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Ciò risulterebbe in evidente contrasto con l'esigenza di dare immediata attuazione alla nuova disciplina, compromettendone la necessaria tempestività fino al punto di vanificare la finalità perseguita dal legislatore.

Alessandro Ortis